



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
II. TRIBUNALE DI TREVISO  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott. Gianluigi Zulian, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1 promossa con atto di citazione notificato il 28/3/2011  
da

con l'avv.

Franco Fabiani

- PARTE ATTORICE -

contro

BANCA CARIGE S.P.A con l'avv.

- PARTE CONVENUTA -

In punto: restituzione somme indebitamente versate.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11/2/2015 fissata per rinnovazione p.c. avanti questo giudicante, subentrato nella trattazione a deposito comparse e memorie ex art. 190 c.p.c. effettuato, sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

per parte attrice:

" Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis,

accogliere la domanda come proposta dalla attrice e dunque accertare e dichiarare la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi anatocistica, nonché dell'addebito di somme per le spese fisse di chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali e per l'effetto condannare la convenuta a pagare alla medesima attrice la somma di €. 18.019,91 come evidenziato dalla esperita istruttoria (pag. 25 della CTU) risultante a credito dell'attrice per la restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e C.P.A. come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari."

Per la convenuta:

" in via preliminare

1. accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto;

2. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione per decorrenza del termine decennale degli asseriti crediti dal sorgere del rapporto al 28 marzo 2001;
3. accertarsi e dichiararsi decaduta l'attrice dall'azione intrapresa per accettazione del debito stante la mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla Banca; in via principale
4. rigettarsi le pretese attoree perché infondate in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum; in via riconvenzionale
5. nella sola denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande restitutorie avversarie dichiarare e condannare l'attrice a rifondere a Banca Carige spa la somma di € 6.590,28 quale corrispettivo a saldo per i servizi resi dalla Banca nella gestione del conto corrente affidato e quindi a titolo di diminuzione del corrispettivo o in via subordinata a titolo e nei limiti dell'arricchimento goduto ai sensi dell'art. 2041 c.c. ad indennizzare la convenuta Banca Carige spa della somma di € 6.590,28 operando quindi la compensazione tra il credito maturato a favore della convenuta ed il credito restitutorio eventualmente riconosciuto a favore dell'attrice;
6. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa oltre ad accessori fiscali.

Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte ex adversis.

In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse con particolare riferimento alle deduzioni alla CTU di cui alla nota allegata al verbale d'ulteriore del 20.03.2013".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA  
DECISIONE A NORMA DELL'ART. 132 II COMMA N. 4 C.P.C.

I.

Con atto di citazione notificato il 28.3.2011, la società

..... in liquidazione (di seguito anche  
..... ha convenuto in giudizio la BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito anche Banca) per ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla convenuta a titolo di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto di spese fisse di chiusura periodica e per interessi usurari con riferimento al conto corrente n. .... (dal 31/10/2001 n. ....) acceso nell'anno 1982 ed estinto in data 10/12/2003.

La Banca convenuta si costituiva con comparsa in data 16.06.2011, eccependo la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità della pretesa svolta in domanda, contestando altresì gli assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto prescritte e/o infondate, allegando in particolare la decadenza dall'azione intrapresa per accettazione del debito stante la mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla Banca; in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie dell'attrice, chiedeva condannarsi quest'ultima a rifondere alla Banca la somma di € 6.590,28 quale corrispettivo a saldo per i servizi resi dalla Banca nella gestione del conto

corrente affidato e quindi a titolo di diminuzione del corrispettivo o, in via subordinata, e nei limiti dell'arricchimento goduto ai sensi dell'art. 2041 c.c. ad indennizzarsi la convenuta della somma suindicata, compensandosi il credito maturato a favore della convenuta ed il credito restitutorio eventualmente riconosciuto a favore dell'attrice.

Concessi termini all'udienza del 1.3.2012 per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., all'esito veniva disposto l'espletamento di CTU contabile affidando l'incarico al dott. Marco Callegarini di Treviso, il quale depositava l'elaborato in data 8.2.2013.

Disattesa dalla attrice, all'udienza del 16.5.2013, la proposta conciliativa formulata dal G.I. alla precedente udienza del 20.3.2013 "alla luce dei profili problematici della causa con particolare riferimento alla mancanza di prova in ordine ai pagamenti", prospettandosi il pagamento da parte della Banca della somma di € 4.500,00 oltre ad € 2000,00 per contribuzione spese, veniva fissata l'udienza del 20.11.2014 per la precisazione delle conclusioni ritualmente precisate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La ditta <sup>Il</sup> agisce per la <sup>liquidazione</sup> dell'indebitto dei pagamenti effettuati nel corso di 21 anni sul c/c n. (dal 31/10/2001 n. ) dal 1982 alla chiusura in data 10/12/2003 a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, C.M.S., spese non dovute ed interessi usurari.

La Banca convenuta resiste alle pretese attoree eccependo, nel merito, il difetto di allegazione dei contratti nonché la sola parziale, e comunque insufficiente, produzione documentale addotta a riprova delle movimentazioni bancarie lamentate come illegittime.

Rilevata quindi l'assenza di pattuizioni per il c/c oggetto di causa e la collocabilità del momento interruttivo della prescrizione in coincidenza con la notifica dell'atto di citazione in data 28.3.2011, il Tribunale, rigettata l'istanza istruttoria della Banca convenuta per l'ammissione di prove orali, stante il carattere documentale dei corrispondenti capitoli, disponeva consulenza tecnica contabile sul seguente quesito:

"In relazione al c/c n. (poi n. ), esaminati gli atti di causa ed acquisita la documentazione utile con il consenso delle parti, proceda il CTU al ricalcolo delle competenze secondo i seguenti criteri:

1. determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto (calcolato secondo le relative istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 applicando, nel caso di sconfinamento anche complessivo, il saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. in sostituzione di tutti gli addebiti che hanno formato la base del calcolo usurario;
2. applichi il tasso di interesse passivo determinato dal minore tra quello risultante dall'analisi che precede ed il tasso sostitutivo ex art. 117, c. 7, lett. a del TUB per tutta la durata del rapporto;
3. escluda ogni addebito a titolo di c.m.s. e di spese di chiusura periodica dei conti;

4. escluda ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, per tutta la durata del rapporto. Quanto alle modifiche introdotte con la delibera del CICR del 09.2.2000, le stesse (comportando un peggioramento delle condizioni "di diritto" precedentemente applicate) trovano applicazione solo in caso di approvazione specifica del cliente delle nuove pattuizioni (se conformi a quanto previsto dal novellato art. 120, c. 2, D.LGS. 385/1993). In tal caso, da detta approvazione applichi il CTU la periodicità di capitalizzazione degli interessi pattuita, rinviando comunque l'addebito dei precedenti interessi solo ai termini del rapporto;

5. determini in tal modo il CTU l'ammontare complessivo dei maggiori oneri addebitati dalla banca al rapporto e conseguentemente il saldo finale corretto del conto corrente oggetto d'analisi.

Quanto all'eccezione di prescrizione, svolga il CTU un separato conteggio tenendo conto, all'ultimo punto della prima parte del quesito, dei soli addebiti di cui non sia intervenuto il pagamento, nel periodo antecedente i dieci anni dalla prima interruzione della prescrizione (avvenuta mediante notifica dell'atto di citazione in data 28 marzo 2011), mediante versamento su conto passivo in assenza di affidamento o su conto "scoperto" oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria "al rientro" dall'esposizione).

A tal fine, tenga conto il CTU di quanto previsto dalla Sentenza della Cass. S.U. n. 24418/2010 ed in particolare:

a. individui la natura dei versamenti sulla base del saldo bancario c.d. "disponibile", già depurato di tutti gli interessi passivi per il periodo di illegittimità dell'anatocismo e degli altri addebiti da escludere secondo i criteri di cui alla prima parte del quesito;

b. individui l'affidamento concesso sulla base dei soli contratti prodotti;

c. imputi i "pagamenti" così individuati anzitutto agli interessi addebitati dalla banca sul conto partendo dai più antichi, fino alla data del singolo pagamento;

d. in caso di eccedenze dei "pagamenti" rispetto agli addebiti per interessi come sopra individuati, imputi i residui pagamenti eccedenti agli altri addebiti intervenuti sul conto (prelevamenti di capitale ed addebito delle spese e c.m.s.) partendo dai più antichi.

Infine, sottragga il CTU dall'ammontare dei maggiori addebiti asseritamente illegittimi (di cui all'ultimo punto della prima parte del quesito) la parte degli stessi che risulta pagata, e quindi prescritta, sulla base dei criteri che precedono (tenendo quindi conto della sola parte "illegittima" degli interessi che risultano così pagati), rideterminando in tal modo l'ammontare dei maggiori oneri "ripetibili" addebitati dalla banca al rapporto e conseguentemente il "nuovo" saldo finale corretto dei conti".

Il CTU, attraverso un lavoro attento svolto nel contraddittorio delle parti ha - per un verso - appurato l'insussistenza dei caratteri di usurarietà del rapporto, non avendo il corrispondente T.E.G. mai superato il relativo tasso soglia (neppure con inserimento nel calcolo della commissione di massimo scoperto) e, per altro verso, accertato avere la Banca addebitato illegittimamente la somma complessiva di € 18.019,91 - che rappresenta la differenza *pro* correntista tra le

competenze originarie e quelle corrette - determinata nello specifico in ragione di € 13.875,18 a titolo di interessi passivi previa eliminazione dell'effetto anatocistico, € 3.545,17 a titolo di C.M.S. ed Euro 599,01 a titolo di spese non dovute, come risultante all'esito della esperita istruttoria (si veda l'importo indicato dal CTU a pag. 25 della perizia).

### III.

Le eccezioni al riguardo sollevate dalla Banca sono infondate.

Va innanzi tutto premesso che non ricorre l'addotta nullità dell'atto introduttivo del giudizio, stante l'idonea strutturazione della citazione in termini d'eshaustività espositiva e chiarezza enunciativa tanto dei fatti che del petitum che delle ragioni ad esso sottese.

Né appare accoglibile, in punto di merito, l'addotta prospettazione d'approvazione tacita del conto trascorsi sessanta giorni dal suo ricevimento, dovendo respingersi la corrispondente eccezione in quanto la mancata contestazione rende inoppugnabili le poste unicamente sotto il profilo contabile, e non già sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali gli addebiti derivino (C. Cass. n. 12507/99 e n. 18626/03).

Quanto poi all'eccepito difetto di produzione dei contratti bancari, si osserva come la mancata acquisizione degli stessi agli atti del processo sia suscettibile di riverberarsi esclusivamente in danno dell'Istituto: era la Banca medesima infatti ad essere gravata dall'onere di provare per iscritto i maggiori interessi applicati e le altre condizioni poste a carico del correntista nel corso del rapporto, con la consequenziale applicabilità, in difetto, dei tassi sostitutivi.

In ordine all'eccezione di prescrizione, essa pure è inaccoglibile, perché la Banca convenuta, in virtù del principio generale che regola l'onere della prova (art. 2697 c.c.), era - non solo - tenuta ad eccepire l'intervenuta prescrizione in forma non già generica, bensì in modo specifico (precisando cioè il momento iniziale dell'inerzia del correntista in relazione a ciascun versamento extrafido con funzione solutoria), ma - altresì - a fronte pure d'eventuali rimesse parte del correntista aventi siffatto effetto, la stessa avrebbe dovuto fornire idonea prova, dato che la prescrizione costituisce un'eccezione e che l'onere dimostrativo in ordine ai fatti e termini del diritto grava esclusivamente sulla parte che propone l'eccezione relativa.

Ove quindi l'eccezione fosse stata formulata con riguardo, pure, a singole rimesse extra fido, la Banca avrebbe avuto in ogni caso preciso onere di allegare ed indicare i pagamenti che eventualmente detta finalità ripristinatoria non abbiano rivestito: onere che, nel caso in esame non è stato assolto.

In mancanza d'una specifica e tempestiva indicazione e d'una altrettanto specifica contestazione, da parte della Banca convenuta, di ipotetici singoli atti solutori ovvero di eventuali saldi passivi extra fido da cui far in concreto decorrere - ai sensi dell'art. 2935 c.c. - il termine di prescrizione decennale ordinario ed, altresì, in assenza di prova in ordine agli stessi, la correlativa eccezione di prescrizione deve essere respinta.

In punto poi di criteri quantitativi adottati dal CTU, a fronte delle condivisibili risultanze cui lo stesso, su basi valutative assolutamente corrette siccome esplicitate in seno all'elaborato, è pervenuto, i contrapposti rilievi sollevati dal

consulente tecnico di parte convenuta non appaiono accettabili.

Vanno infatti respinte, al riguardo:

1) sia la doglianza d'erronea rilevazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 lett. a) del T.U.B., in quanto incentrata su una lettura non adesiva del dettato della disposizione in parola, che fa invece riferimento, ai fini d'individuarsi il tasso sostitutivo, non già, siccome addotto dalla parte, ai rendimenti dei BOT emessi nel trimestre di riferimento, bensì a quelli riferibili ai BOT emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna liquidazione trimestrale;

2) sia la prospettazione, in quanto incentrata su opzione interpretativa della nozione di "operazioni attive e passive" di cui al comma 7 dell'art. 117 T.U.B. disattesa (oltre che Istruzioni della Banca d'Italia) dalle stesse comuni regole di tecnica bancaria, d'un calcolo alternativo da effettuarsi, in ipotesi, mediante associazione dei tassi massimi BOT al tasso dare e dei tassi minimi BOT al tasso avere.

Inaccoglibili nel merito risultano, infine, le domande svolte in via riconvenzionale dalla Banca convenuta: da un lato, infatti, la rideterminazione in termini corretti del saldo finale del conto di segno interamente positivo a favore del correntista osta al riconoscimento in capo all'Istituto delle competenze da quest'ultimo vantate come deducibili in compensazione e, dall'altro lato, a fronte dell'appurata illegittimità delle condizioni in fatto applicate al rapporto, nessun pregiudizievole depauperamento, suscettibile di ristoro a titolo di arricchimento senza causa, è invocabile dall'Istituto medesimo nei confronti del cliente.

In conclusione, la Banca deve essere condannata alla restituzione a favore della parte attrice dell'importo di € 18.019,91 con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo (v. art. 2033 cc. e mancando la prova della mala fede della convenuta).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura ed importanza della controversia, dell'entità concreta delle attività svolte in rapporto alle questioni oggetto di trattazione e dello sviluppo della vicenda processuale, seguono la soccombenza, così come sono da porsi a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate, incluso quanto eventualmente anticipato in via provvisoria.

IL TRIBUNALE DI TREVISO, I.C.M.  
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

a) condanna la Banca convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 18.019,91 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

b) condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in € 4.835,00 per compensi ed € 2.604,55 per complessivi esborsi e spese di consulenza di parte, oltre a rimborso forf. spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;

c) pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico della convenuta.

Treviso, li 10/3/2015

IL GIUDICE

dott. Gianluigi Zulian

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO

13/3/15

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (L.)

Serena BACCHETTI

6

IL CANCELLIERE (L.)

Serena BACCHETTI

Fatto e rubricato intimato  
li 13/3/15

IL CANCELLIERE (L.)

Serena BACCHETTI